

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

56

Data:

23.10.2024

OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2024/2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n° 2 in data 21/06/2017, ai sensi degli art. 50, comma 10 e artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 16;

Responsabili dei Servizi tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la delibera di consiglio n° 04 in data 10.05.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Considerato che è necessario provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2024;

Dato atto che in 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019/2021;

VISTO l'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del citato CCNL;

VISTO, altresì, il comma 7 del citato art.79: "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

Richiamato il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 il quale dispone che il fondo dal 01.01.2011 al 31.12.2013 non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale avvenuta riduzione del personale in servizio;

Richiamata la Legge n. 190/2014 (Legge finanziaria 2015) che all'art. 1, comma 254, proroga al 31.12.2015 il limite posto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010 in materia di risorse decentrate per il personale;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs.75/2017, il quale dispone che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione nazionale collettiva, "a decorrere dal 1

gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

VISTO l'art.79 comma 6 CCNL: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'art 79 del CCNL 16.11.2022 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a. risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b. un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, per € 84,50;
- c. ...”omissis”...
- d. di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, pari ad € 110,50;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18.10.2018, che ha espresso il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;

VISTO l'art.33 comma 2 D.L.34/2019, ultimo capoverso, convertito in L.58/2019, che, nel prendere atto della normativa introdotta dal medesimo articolo di superamento del cd.”turn over” in merito all'assunzione del personale, dispone che: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro- capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il D.M. 17.03.2020, attuativo dell'art.33 comma 2 D.L.34/2019, e la Circolare esplicativa del 13.05.2020;

RILEVATO che presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

ATTESO che si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2024 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, secondo il calcolo di seguito illustrato:

Dipendenti in servizio al 31.12.2018: n. 1

Incremento dipendenti per il 2024 rispetto il 31.12.2018: 0

CONSIDERATO che, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, occorre contenere il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2024, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa e fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016; comprensivo di eventuale adeguamento;

RICHIAMATO il parere n. 225928 del 12.09.2023 della Ragioneria Generale dello Stato che precisa che "l'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

- dell'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (...);
- dell'articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell'alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le "risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge".
- Secondo quanto rappresentato, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate";

FATTO PERTANTO CONSTARE che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 è stato quantificato in via definitiva in €. 6.642,68;

VERIFICATO così che è rispettato il limite del fondo risorse decentrate del 2016, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

RITENUTO di dovere sottoporre all'esame del Revisore dei conti la costituzione del fondo delle risorse decentrate;

RILEVATO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali e che l'importo delle risorse certe, stabili e continuative viene quantificato senza margine di discrezionalità;

DATO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DATO il parere di regolarità contabile ed il visto contabile, ai sensi degli art.147 - bis, 151 e 153 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2. Di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018, da destinare nell'anno 2024 alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, nell'importo di €. 6.642,68 così

come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. Di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di calcolo della variazione del limite di cui dell'art.33 comma 2 del D.lgs. 75/2017, prevista dal D.L.34/2019, allegato alla presente, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, occorre contenere il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2024, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa e fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;
4. Di rilevare che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:
 - € 2.813,33 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
 - € 549,60 per indennità di comparto (quota a carico fondo);
5. Di rilevare, pertanto, che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa € 3.279,75, di cui Risorse € 593,83;
6. Di dare atto che sarà attivato l'esame del Revisore dei conti sulla costituzione del fondo risorse decentrate;
7. Di dare altresì atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10.05.2024;
8. Di trasmettere copia del presente atto alle R.S.U. ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Paola Marino

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 23.10.2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 20.11.2024

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino